



Comune di Ronco all'Adige

R.O. n. 1262

Protocollo n. 2388

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

OGGETTO: SOSPENSIONE IMMEDIATA DI ATTIVITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE QUALE PRECAUZIONE AL CONTAGIO DEL COVID-19 FINO A TUTTA LA GIORNATA DI DOMENICA 1 MARZO 2020.

IL SINDACO

Premesso che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato – per sei mesi – lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute n. 85417 di prot, d'intesa con il Presidente della Regione Veneto del 22 febbraio u.s., assunta al protocollo comunale in data 23 febbraio 2020 che, per i Comuni del Veneto non interessati da casi di contagio, dispone l'adozione delle misure igieniche già previste per la prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria;

Preso atto che, nelle giornate del 21 e 22 febbraio scorsi, sono stati accertati alcuni casi di coronavirus COVID-19 anche nel territorio della Regione Veneto;

Dato atto che, a seguito di tali accertamenti sanitari, si è appreso dagli organi di stampa dell'adozione delle seguenti misure di prevenzione di diffusione del contagio:

- sospensione delle frequenze alle attività nelle Università del Veneto fino a diversa determinazione;
- sospensione di tutti gli eventi sportivi sul territorio della Regione Veneto in data 23 febbraio 2020;

Richiamata l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto, ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19", allegato A) alla presente ordinanza;

Ritenuto necessario e urgente disciplinare a livello locale lo svolgimento di attività che generano aggregazione, sia nelle scuole sia negli spazi pubblici e privati, nonché lo svolgimento di manifestazioni, eventi ed attività di qualsiasi natura e finalità per meglio attuare le misure di sorveglianza sanitarie adottate e prevenire, contenere e mitigare la diffusione dell'infezione COVID-19 fino alla data di domenica 1 marzo p.v. compresa;

Visti:

- l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui il Sindaco adotta provvedimenti motivati, contingibili ed urgenti, per prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 a mente del quale il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti per emergenze sanitarie locali;
- l'art. 32 della Costituzione;

ORDINA

1. La sospensione immediata e temporanea fino a tutta domenica 1 marzo 2020 di qualsiasi attività scolastica ed extrascolastica, di ogni ordine (pubblico paritario e privato) e grado (nido, infanzia, primaria e secondaria), svolta negli spazi pubblici e privati del territorio comunale.
2. La sospensione immediata e temporanea fino a tutta domenica 1 marzo 2020 delle attività che comportano aggregazione di persone nei seguenti spazi pubblici:
 - spazi scolastici di Ronco all'Adige adibiti ad attività sportive (palestra scuole medie G. Baldo);
 - aule e palestra ex scuola elementare di Tombazosana;
 - aule e palestra ex scuola elementare di Albaro;
 - sala civica comunale ivi compresi gli spazi adibiti alle associazioni;
 - sala polifunzionale "Massimillo Marconcini" di Ronco all'Adige;
 - biblioteca comunale;
 - impianti sportivi "Ugo Pozzan" di Tombazosana, ivi compresa la struttura polifunzionale;
 - impianti sportivi "Erasmus Zamperlini" di Ronco all'Adige, ivi compresi i campi da bocce;
 - impianti sportivi di Albaro;
 - palazzetto dello sport e palestra di Ronco all'Adige;
 - baita degli Alpini di Ronco all'Adige;
 - baita degli Alpini di Tombazosana.
3. La sospensione immediata e temporanea fino a tutta domenica 1 marzo 2020 di attività culturali, musicali, ludiche, ricreative, religiose, di catechesi, che comportino aggregazione di persone negli spazi privati, di cui a titolo esemplificativo spazi parrocchiali non adibiti a culto di Ronco all'Adige, Tombazosana, Scardevara ed Albaro.
4. La sospensione delle celebrazioni delle Sante Messe feriali e festive (le chiese possono rimanere aperte per preghiera personale) fino a domenica 1 marzo 2020.
5. La partecipazione in forma strettamente familiare ai funerali celebrati fino a domenica 1 marzo 2020.
6. L'accesso alle case di riposo "Fondazione Baldo Ippolita" e "Casa Madre" limitato ai soli familiari degli ospiti e per ragioni legate strettamente a funzioni assistenziali concordate con il personale socio-sanitario fino a domenica 1 marzo 2020.
7. L'accesso alla casa "Don Giuseppe Girelli" limitato ai soli familiari degli ospiti e per ragioni legate strettamente a funzioni assistenziali concordate con il personale socio-sanitario fino a domenica 1 marzo 2020.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *on line* ai fini della generale conoscenza, l'adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 ed inoltre la trasmissione in copia:

- all'Ufficio del Territorio del Governo – Prefettura di Verona;

- al comando della stazione dei carabinieri di Ronco all'Adige;
- al comando della polizia locale di Ronco all'Adige;
- all'istituto comprensivo di Ronco all'Adige ed Albaredo d'Adige;
- alle case di riposo "Fondazione Ippolita Forante" e "Casa Madre" e alla casa "Don Giuseppe Girelli";
- alle scuole dell'infanzia paritarie "Conte Milone" di Ronco all'Adige, "Don Agostino Rossi" di Scardevara e alla Fondazione "Sartori Menegazzi" di Albaro e all'asilo nido "Abracadabra".

AVVISA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ronco all'Adige, 24 febbraio 2020

IL SINDACO
Arch. Moreno Boninsegna
(firmato digitalmente)

Allegati

- Ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute n. 1/2020.